

Contributo integrativo



1295/2012

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

Illegittimità
di
iscrizione
ipotecaria

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAURIZIO MASSERA	- Presidente -	R.G.N. 24542/2009
Dott. GIOVANNI CARLEO	- Consigliere -	Cron. 1295
Dott. PAOLO D'ALESSANDRO	- Rel. Consigliere -	Rep. e.l.
Dott. GIOVANNI GIACALONE	- Consigliere -	Ud. 16/12/2011
Dott. PAOLO D'AMICO	- Consigliere -	PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24542-2009 proposto da:

B [] F [] [] , B [] G []

[] , considerati domiciliati "ex lege" in
ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLO AMISANO
giusta delega in atti;

- ricorrenti -

2011

contro

2990

C [] SPA [] , già E []

S.p.A. ora E [] S.p.A., in persona
dell'amministratore delegato e legale rappresentante

Dott. N [] D [], considerata domiciliata "ex lege" in ROMA, , presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE , rappresentata e difesa dall'avvocato CIMETTI MAURIZIO giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1296/2008 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 25/09/2008; R.G.N.536/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D'ALESSANDRO;

udito l'Avvocato MARIO MENTO;

udito l'Avvocato FILIPPO DI PEIO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per inammissibilità o comunque rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[B] [F] e [B] [E] propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino depositata il 25/9/08 che ha respinto il loro appello contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Alessandria che aveva rigettato la loro domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità, annullabilità o inefficacia dell'iscrizione ipotecaria del 4/6/02 su beni da essi costituiti in fondo patrimoniale con atto del 5/4/89, effettuata a favore della [C] S.p.A., concessionaria della riscossione dei tributi per la provincia di Alessandria.

La [C] S.p.A. resiste con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex art. 327 cod. proc. civ., sul rilievo che la controversia sia qualificabile come opposizione all'esecuzione e quindi non sia applicabile la sospensione feriale dei termini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- L'eccezione di tardività del ricorso è infondata.

Il presente giudizio, avente ad oggetto la illegittimità dell'iscrizione dell'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 su beni facenti parte di un fondo patrimoniale, non costituisce infatti una opposizione all'esecuzione, cui non si applica la sospensione dei termini processuali in periodo feriale, in quanto non è in discussione una pretesa esecutiva ma il diritto ad iscrivere la garanzia, pur strumentale al successivo pignoramento del bene.

3.- Con il primo motivo i ricorrenti, sotto il profilo della violazione degli artt. 169, 170 e 2740 cod. civ. e degli artt. 50 e 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, censurano la sentenza impugnata quanto alla sua intera *ratio decidendi*, ed in conclusione formulano il seguente quesito di diritto: «Può essere iscritta ipoteca legale, ex art. 77 d.p.r. 602/73, sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale?»

3.1.- Il mezzo è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto, del tutto astratto e non idoneo a dar conto delle ragioni della decisione. Il giudice di merito ha infatti respinto la domanda ritenendo che gli attori non avessero fornito la prova, su di essi gravante, della estraneità del debito ai bisogni familiari e della conoscenza di tale estraneità in capo al



creditore.

4.- Con il secondo motivo i ricorrenti, sotto il profilo della violazione di legge, censurano la sentenza nella parte in cui afferma che il debito tributario rientra nel novero dei debiti sorti per far fronte ai bisogni della famiglia, formulando in conclusione il seguente quesito: «Il debito tributario e/o fiscale, anche derivante da evasione fiscale, e più in generale il debito da illecito è per sua natura estraneo ai bisogni della famiglia ex art. 170 c.c.?»

4.1.- Il secondo motivo è inammissibile. A parte che l'accertamento relativo alla riconducibilità dei beni alle esigenze della famiglia costituisce accertamento di fatto, istituzionalmente rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (Cass. 30 maggio 2007 n. 12730), il quesito appare inadeguato, non dando conto delle ragioni della decisione, quali esposte *sub* 3.1.

5.- Con il terzo motivo i ricorrenti, sempre sotto il profilo della violazione di legge, censurano sostanzialmente la sentenza per analoghe ragioni, formulando in conclusione il seguente quesito: «La prova dell'estraneità del debito fiscale e/o tributario, anche derivante da evasione fiscale, ai bisogni della famiglia può essere desunta ex art. 115 comma 2 c.p.c. ed ex art. 2729 c.c.?»

5.1.- Anche il terzo motivo è inammissibile, per le medesime ragioni di cui al punto 4.1.

6.- Con il quarto motivo la sentenza è censurata sotto il profilo del vizio di motivazione nella parte in cui ritiene il debito tributario rientrante nel novero dei debiti sorti per i fabbisogni della famiglia.

6.1.- Il mezzo è inammissibile in difetto di chiara indicazione del fatto controverso, ai sensi dell'art. 366-*bis* cod. proc. civ.


7.- Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in € 20.200, di cui € 20.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.


P Q M

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in € 20.200, di cui € 20.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 16 dicembre 2011.



Il Consigliere estensore


Il Presidente


Il Funzionario Giudiziario
Imponente BATTISTA


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Cognome
Il Funzionario Giudiziario
Imponente BATTISTA
